



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.35/2011 DEL 08/11/2011

**"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO
ZOOTECNICO"**





Regione Puglia
Assessorato alle Risorse Agroalimentari

L'Assessore

DISEGNO DI LEGGE
Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico

AGR/SDL /2011/0004

RELAZIONE

Dopo l'abrogazione della L.R. n° 7/75 il comparto zootecnico nella regione Puglia non ha avuto una legge esclusiva, ma ha sempre vissuto di riflesso delle leggi generali sull'agricoltura. Motivo, questo, per cui si è deciso di redigere una legge specifica, disciplinando le attività zootecniche e quelle ad esse collegate, sul territorio regionale.


Il disegno di legge ha lo scopo di realizzare una maggiore stabilità economica del settore, una più ampia sicurezza alimentare delle produzioni zootecniche, un cambiamento sostenibile dei sistemi di produzione e dei processi produttivi agricoli inerenti alle produzioni animali, nonché la conservazione ed il miglioramento del patrimonio genetico delle popolazioni animali allevate in regione, le cui produzioni siano destinate o meno ad usi alimentari. Per far ciò sono stati previsti finanziamenti per appositi *Programmi di attività zootecnica*, le cui attività sono proposte dai soggetti beneficiari: Allevatori pugliesi singoli; Consorzi e Cooperative del comparto; Organismi ed Enti specificatamente delegati dalla Regione Puglia, solo per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al patrimonio regionale; Associazioni degli allevatori pugliesi giuridicamente riconosciute.

Per quest'ultime, l'attuale proposta di legge sulla zootecnia ridisegna il ruolo delle Associazioni degli allevatori, dotate di riconoscimento giuridico, che hanno sinora svolto attività, nell'ambito delle produzioni animali di origine agricola, di supporto alle aziende agricole ed agli imprenditori zootecnici. Per la prima volta, ad esse, viene riconosciuto con legge regionale un compito primario decisivo per lo sviluppo dell'intero comparto.

Tuttavia, la proponenda legge prevede, per ogni soggetto beneficiario, competenza e compito

Disegno di Legge Regionale "Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico"

1



distinti, nell'ambito delle attività del comparto zootecnico, ciò, al fine di non duplicare benefici a soggetti differenti: anche se i destinatari finali sono sempre gli allevatori e le loro aziende.

A tal fine sono stati separati i compiti già previsti dalle leggi vigenti, come la tenuta dei *Libri genealogici* e dei *Registri anagrafici*, l'*Assistenza tecnica*, i *Controlli funzionali ed attitudinali* del bestiame, ecc., di esclusiva competenza delle Associazioni provinciali e regionali degli allevatori, da quelli concernenti le iniziative rivolte alla *Valorizzazioni delle produzioni zootecniche regionali*, attraverso progetti di promozione e valorizzazione delle produzioni regionali tipiche, o di qualità e di marchio, di costituzione di "filiera" locali e/o regionali, comunque rivolte al sostegno economico delle aziende zootecniche. In tale ambito si prevede di sostenere anche gli accordi commerciali tra gli allevatori e/o tra allevatori e industrie di trasformazione, indirizzati a valorizzare l'offerta dei prodotti zootecnici regionali.

Ad ogni modo, è l'azienda agricola, nel suo complesso di capitale fondiario e capacità imprenditoriale, ad assumere centralità degli obiettivi della legge.

Il territorio regionale si è sempre avvalso dell'opera certosina degli allevatori pugliesi, protagonisti nel tempo e nello spazio del miglioramento e dello sviluppo economico del comparto, affidando alle nuove generazioni i risultati dei loro sforzi. Le imprese zootecniche, quindi, costituiscono un tassello importante nella formazione dell'offerta agricola e del *Prodotto Interno Lordo* regionale. Il legame tra territorio e produzioni assume un valore irrinunciabile, per cui diviene essenziale salvaguardare con legge, non solo gli operatori, in quanto produttori, ma soprattutto come custodi delle tradizioni e del territorio.

Ad uno sviluppo spontaneo della zootecnia, con la presente disposizione, si intende sostituire uno sviluppo rispettoso delle peculiarità ambientali, dei consumatori e del benessere degli animali.

All'articolo 1 della legge, *Obiettivi*, sono indicati, nei cinque commi di cui è costituito, le finalità, gli ambiti, gli strumenti ed i destinatari della legge.

Questi ultimi sono ripresi e dettagliati nell'articolo 2, *Beneficiari dei programmi di attività zootecnica*, dove tutti i principali operatori del settore zootecnico sono coinvolti nella proposizione delle iniziative da inserire nei *Programmi di attività zootecnica*.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'*Osservatorio zootecnico*, uno strumento di supporto al comparto zootecnico per la rilevazione delle criticità ed eventuali strumenti risolutivi.

All'articolo 4, *Assistenza tecnica*, la Regione provvede alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica rivolte alle aziende agricole, al di fuori dell'ordinaria gestione ordinaria.

Con l'articolo 5, *Libri genealogici, Registri anagrafici e Controlli funzionali del bestiame* vengono attuate, a livello regionale, le funzioni delegate in materia di selezione del bestiame e



miglioramento genetico.

L'articolo 6, *Riproduzione animale*, mira a disciplinare l'organizzazione dell'attività di riproduzione delle razze di interesse zootecnico, autorizzando le strutture coinvolte nell'attività riproduttiva. In tali azioni rientrano i compiti dell'Ufficio *Incremento ippico*, per quanto concerne le razze equine ed asinine.



Le attività previste dall'art. 7, *Interventi finalizzati*, dall'art. 10, *Razze autoctone a rischio di estinzione* e dall'art. 11, *Zone svantaggiate e montane*, attualmente sono finanziate dal vigente *Programma di sviluppo rurale 2007/2013* della Regione Puglia.

Attraverso l'articolo 8, *Ricerca e sperimentazione*, la Regione sostiene le attività di sperimentazione e di ricerca applicata nel settore zootecnico, svolte dalle Università, Istituti di ricerca, Organizzazioni di produttori, Associazioni di allevatori ed altri organismi specialistici.

Con l'articolo 9, *Rintracciabilità e sistemi di qualità*, la Regione avvia un processo di disciplina della rintracciabilità e dei sistemi di qualità nel settore zootecnico, nell'ambito di una politica di *marchio* a livello regionale.

Gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente le *abrogazioni* di normativa di settore superata dalla presente legge e la *norma finanziaria* con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa.

Assessore
(dott. Dario Stefano)



DISEGNO DI LEGGE
Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico

INDICE

- Art. 1 - (Obiettivi)*
- Art. 2 - (Beneficiari dei Programmi di attività zootecnica)*
- Art. 3 - (Osservatorio Zootecnico Regionale)*
- Art. 4 - (Assistenza tecnica)*
- Art. 5 - (Libri genealogici, Registri anagrafici e Controlli funzionali del bestiame)*
- Art. 6 - (Riproduzione animale)*
- Art. 7 - (Interventi finalizzati)*
- Art. 8 - (Ricerca e sperimentazione)*
- Art. 9 - (Rintracciabilità e sistema di qualità)*
- Art. 10 - (Razze autoctone a rischio di estinzione)*
- Art. 11 - (Zone svantaggiate e montane)*
- Art. 12 - (Abrogazioni)*
- Art. 13 - (Norma finanziaria)*




Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione Puglia sostiene il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, coerentemente a quanto indicato dalla normativa comunitaria e statale in merito agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all'allevamento degli animali ed alle loro produzioni.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione interviene con specifici *Programmi di attività zootecnica*, inerenti:
 - a) lo sviluppo dei servizi di assistenza tecnica a favore delle aziende zootecniche;
 - b) il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale e la salvaguardia delle razze autoctone di rilevante valore genetico;
 - c) l'utilizzo di moderni sistemi d'identificazione del bestiame (anche al fine di arginare il fenomeno dell'abigeato) e di etichettatura dei prodotti zootecnici rispondenti a requisiti di *Qualità superiore*;
 - d) l'attuazione di misure rivolte a garantire una maggiore sicurezza igienico-sanitaria degli animali e delle produzioni zootecniche destinate all'alimentazione umana;
 - e) la diffusione di nuove tecniche di gestione degli allevamenti e di produzione biologica;
3. Le specie animali, a cui questa legge fa riferimento, sono quelle allevabili nell'ordinario esercizio dell'attività imprenditoriale agricola e le cui produzioni sono destinate o meno ad usi alimentari, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità.
4. Ogni azione di seguito prevista sarà attuata compatibilmente al rispetto delle condizioni necessarie a garantire il benessere degli animali allevati.
5. Le attività di cui al comma 2 devono essere accessibili a tutti gli allevatori, in quanto destinatari finali delle stesse.



Art. 2

(Beneficiari dei Programmi di attività zootecnica)

1. Il perseguimento degli obiettivi indicati al precedente art.1 avviene attraverso la realizzazione dei *Programmi di attività zootecnica*, le cui iniziative sono proposte dai soggetti beneficiari riconosciuti dalla presente legge:
 - a) le Associazioni degli allevatori pugliesi giuridicamente riconosciute;
 - b) i Consorzi e le Cooperative di allevatori pugliesi;
 - c) gli Organismi e gli Enti specificatamente delegati dalla Regione Puglia per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al patrimonio regionale;
 - d) le Università ed altri Centri di ricerca;
 - e) gli allevatori singoli o associati.
2. I soggetti di cui al primo comma, che intendono beneficiare dei contributi economici previsti dalla presente legge, devono proporre le iniziative da inserire nei *Programmi di attività zootecnica*, relativi all'anno successivo, entro e non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. Le proposte verranno inoltrate al Servizio Agricoltura della Regione Puglia per la relativa approvazione.

Art. 3

(Osservatorio Zootecnico Regionale)

1. E' istituito l'*Osservatorio Zootecnico Regionale* con lo scopo di fornire alla Regione ed agli allevatori pugliesi un valido strumento di supporto e di indirizzo per l'orientamento produttivo, la diversificazione commerciale, la concentrazione dell'offerta, la competitività delle produzioni zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato.
2. Il Responsabile dell'*Osservatorio* è il Dirigente del Servizio competente o suo delegato, inoltre ne fanno parte un componente per ciascuna delle Associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative in ambito Regionale, in rappresentanza degli allevatori, un delegato per le altre categorie di beneficiari, previsti all'art. 2 della presente legge, il dirigente dell'Ufficio Produzioni animali o suo delegato. Qualora fosse necessario



affrontare problematiche riferibili ad altre Aree o altri Uffici della Regione Puglia, entreranno a far parte, limitatamente agli argomenti in essere, gli incaricati delle Strutture pertinenti.

3. Il Responsabile ed i componenti dell'*Osservatorio* sono nominati con provvedimento della Giunta Regionale e l'incarico ha una durata di tre anni. L'*Osservatorio Zootecnico Regionale* si avvale di un segretario, su indicazione del Dirigente del Servizio competente.
4. L'*Osservatorio Zootecnico Regionale*, per la cui attività non sono previsti oneri di spesa per la Regione, si riunisce semestralmente o ogni qualvolta si presenti la necessità e si avvale delle strutture organizzative dell'*Area Politiche per lo sviluppo rurale*, per i seguenti compiti:
 - a) monitora le attività zootecniche, al fine di fornire elementi utili di valutazione, per meglio conoscere i prezzi di mercato delle relative produzioni e inoltre elabora dati ed informazioni;
 - b) facilita la comunicazione e lo scambio di informazioni sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, promuovendo iniziative rivolte alla competitività delle produzioni zootecniche regionali, in un quadro di maggiore concorrenza e opportunità di mercato, suggerendo approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
 - c) costituisce organo di supporto per la Regione in ordine a tutte le attività afferenti alla presente legge e per la divulgazione agli utenti direttamente interessati;

Art. 4
(Assistenza tecnica)

1. La Regione concede contributi alle Associazioni provinciali e regionali degli Allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l'attività di *Assistenza tecnica* rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell'ordinaria gestione aziendale. Alla realizzazione del relativo *Programma di Assistenza tecnica* rientrano le attività di seguito indicate:
 - a) programmazione e gestione di iniziative formative a favore degli operatori del settore;
 - b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;



2. I contributi, previsti al comma 1, sono concessi fino al 70% della spesa ammessa, su domanda delle Associazioni allevatori;
3. La Regione approva il *Programma di assistenza tecnica*, definendo le modalità di attuazione e di concessione dei contributi entro i limiti delle disponibilità in bilancio di previsione annualmente stanziati.

Art. 5


(Libri genealogici, Registri anagrafici e Controlli funzionali del bestiame)

1. In attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa Nazionale e Comunitaria in merito ai compiti, di tenuta dei *Libri Genealogici*, dei *Registri Anagrafici* e dei *Controlli Funzionali del bestiame*, essendo attività di supporto essenziale per la selezione delle razze, la Regione annualmente eroga i relativi contributi per l'attività svolta, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero competente, alle Associazioni provinciali e regionali degli Allevatori, in possesso di personalità giuridica, che esplicano tali attività, come disposto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e s.m.i. (*Disciplina della riproduzione animale*).
2. Il contributo, di cui al comma 1, è concesso sino al 100% della spesa ammissibile per la tenuta dei *Libri Genealogici* e dei *Registri Anagrafici* e sino al 70% della spesa ammissibile per i *Controlli Funzionali*;
3. Annualmente la Regione definisce le modalità di attuazione e di erogazione del contributo riveniente dalle risorse finanziarie trasferite dal Ministero.

Art. 6

(Riproduzione animale)

1. Fermo restando le attuali competenze dell'Ufficio regionale *Incremento ippico* in materia di riproduzione delle razze equine ed asinine, nell'ambito delle attività di riproduzione delle razze delle altre specie di interesse zootecnico, finalizzate al sostegno, al miglioramento, alla conservazione ed alla diffusione del patrimonio genetico animale, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la gestione dell'attività riproduttiva pubblica e privata autorizzando il funzionamento di strutture idonee allo scopo:
 - a) Centri di valutazione morfo-genetica e di performance test dei riproduttori,



- b) Centri di conservazione e produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e per la produzione e la raccolta di embrioni;
 - c) Recapiti di materiale seminale ed embrionale;
 - d) Centri di tutela e valorizzazione delle popolazioni autoctone.
2. I Centri di cui alla lettera a) sono gestiti dalle Associazioni Provinciali e Regionale degli allevatori, giuridicamente riconosciute, che hanno esclusiva competenza sul territorio della regione Puglia.
3. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) sono gestite dai soggetti autorizzati dalla Regione Puglia, ai sensi della vigente normativa di settore.

Art. 7
(Interventi finalizzati)

1. La Regione sostiene:

- a) la crescita dei sistemi di allevamento biologico e/o ecocompatibile, mirati ad uno sviluppo sostenibile della zootecnia pugliese, nel rispetto delle specificità pedologiche ed ambientali e di utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili;
- b) l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche per la gestione degli animali e per la trasformazione dei prodotti derivanti dall'azienda zootecnica;
- c) la sperimentazione di moderni processi di cambiamento tecnologico, anche con la collaborazione di Enti specializzati nello studio e nella ricerca agro-alimentare delle produzioni zootecniche;
- d) la realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare e qualificare l'offerta zootecnica regionale;
- e) la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tipiche e di qualità, nell'ambito di un marchio identificativo del territorio di provenienza, ovvero alla costituzione di "filiera" locali e/o regionali, in grado di rappresentare un valido aiuto di sostegno alle aziende zootecniche;
- f) la definizione di accordi commerciali tra allevatori e/o tra allevatori e industrie di trasformazione, mirati a valorizzare l'offerta dei prodotti zootecnici regionali.



2. Gli interventi di cui al c. 1 saranno finanziati con le risorse disponibili nel *Programma di Sviluppo Rurale* della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.

Art. 8

(Ricerca e sperimentazione)

1. La Regione sostiene finanziariamente le attività di sperimentazione e di ricerca applicata nel settore zootecnico, svolte dalle Università, Istituti di ricerca, Organizzazioni di produttori, Associazioni di allevatori ed altri organismi specialistici, rivolte alla salvaguardia delle razze a rischio di estinzione, alla tutela dell'igiene e del benessere degli animali, alla protezione dell'ambiente e all'allevamento biologico, alla selezione e miglioramento genetico delle razze e popolazioni zootecniche autoctone, all'accertamento della genealogia.
2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce la divulgazione e l'accessibilità agli operatori del settore.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso compatibilmente alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e dello sviluppo.
4. Annualmente l'*Osservatorio regionale zootecnico* coordina i programmi e le attività non di routine di assistenza diretta all'allevamento, inerente alla ricerca e alla sperimentazione nel settore zootecnico.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'*Osservatorio zootecnico regionale*, approva gli appositi programmi, indicando le modalità di esecuzione e le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9

(Rintracciabilità e sistema di qualità)


1. Al fine di avviare un processo di rintracciabilità delle produzioni zootecniche su base regionale, nell'ambito di un *Sistema di qualità*, per il quale occorre il rispetto di specifici disciplinari o schede tecniche di produzione, sottoposti al controllo di organismi terzi nell'ambito di un *marchio*, sono stabiliti i seguenti indicatori:
 - a) la denominazione identificativa del prodotto riconosciuto nel *SQ* (obbligatorio);



- b) le condizioni di allevamento, in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche per la filiera in questione (*facoltativo*);
- c) l'utilizzo di materie prime prive di OGM (*obbligatorio*);
- d) la tipologia dell'allevamento o del processo produttivo (*obbligatorio*);
- e) la produzione biologica (*facoltativo*);

Ulteriori indicatori, o eventuali variazioni ed aggiornamenti sono definiti dalla Giunta Regionale su proposta dell'*Osservatorio zootecnico regionale*.

2. La Regione promuove un *Sistema di Qualità Zootecnica* a favore delle aziende zootecniche che, in materia di sicurezza alimentare e di autocontrollo, hanno attuato quanto disposto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ss.mm.ii. e decidono di aderire ad un *Marchio* riconosciuto dalla Regione Puglia ed all'uopo autorizzato a garantire l'applicazione dei manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene delle produzioni alimentari.
3. Le aziende che aderiscono al *Sistema di Qualità Zootecnica* devono rispettare il *Disciplinare di produzione o Schede tecniche* per tipologia di prodotto, che individui i processi produttivi e gli elementi caratterizzanti la qualità del prodotto e/o del processo.
4. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di ogni prodotto della filiera zootecnica, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
5. L'organismo di gestione del *Marchio*, a cui le aziende aderiscono, provvede a garantire:
 - a) la sicurezza del Sistema di Rintracciabilità per l'identificazione documentata dei materiali, dei processi e delle Organizzazioni coinvolte;
 - b) la verifica periodica dell'efficienza operativa della rintracciabilità e del raggiungimento delle sue finalità;
 - c) la trasparenza dell'informazione ai consumatori sul prodotto e sul sistema produttivo;
6. La Regione determina, i disciplinari o schede tecniche da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di prodotto, definisce inoltre le modalità di adesione e le procedure per il



riconoscimento del *Marchio* ed ogni altra procedura di controllo.

Art. 10

(Razze autoctone a rischio di estinzione)


1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che presentano *Programmi di attività zootecnica* in ambito di biodiversità animale a sostegno delle razze animali locali minacciate dal rischio di estinzione, o a scarsa diffusione, allevate o che si intendono reintrodurre in aziende pugliesi:
 - a) le specie, le razze o le popolazioni animali originarie del territorio pugliese, tuttora allevate, la cui consistenza numerica non consente l'iscrizione ai libri genealogici;
 - b) le specie, le razze o le popolazioni animali, originarie del territorio pugliese, ma non più presenti, allevate in altre regioni o paesi;
 - c) le specie, le razze o le popolazioni derivanti, per selezione, dalle precedenti che costituiscano interesse economico, scientifico o culturale in ambito rurale.
2. I contributi possono essere concessi:
 - a) per la copertura dei maggiori costi rivenienti dalla specificità della razza e dell'allevamento;
 - b) per il mancato reddito degli allevatori derivante dalle peculiarità commerciali della razza e/o specie;
 - c) per l'acquisto dei riproduttori.
3. Gli interventi di cui al c. 1 saranno finanziati con le risorse disponibili nel *Programma di Sviluppo Rurale* della Regione Puglia, conformemente a quanto in esso disciplinato.

Art. 11

(Zone svantaggiate e montane)

1. Gli agricoltori possono ricevere, per l'attività svolta in territori con svantaggi naturali, rispetto ad altre zone, un'**indennità** a titolo **compensativo** del minor reddito percepito. Ai territori con svantaggi naturali (*zone svantaggiate e montane*), appartengono le zone indicate nella direttiva CEE 268/75 e s.m.i.:

12




- a) *zone di montagna*, caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro;
 - b) *zone minacciate di spopolamento* e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale;
 - c) *zone con svantaggi specifici* e nelle quali è opportuno che l'attività agricola sia continuata.
2. La concessione dell'indennità è fissata per UBA/SAU ed è subordinata all'impegno, da parte degli allevatori, di adottare tecniche agricole e di gestione degli animali che obbediscono a precise condizioni di tutela ambientale e a pratiche di allevamento estensive, per almeno un triennio.
 3. La Regione dispone annualmente le modalità di attuazione dei programmi e di erogazione del contributo, nell'ambito delle disponibilità di spesa.
 4. Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con le risorse disponibili nel *Programma di Sviluppo Rurale* della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - art. 38, L.R. n. 9 del 12 aprile 2000;

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2011 saranno finanziate le attività previste e rientranti nella programmazione annuale relativa alla U.P.B. 1.1.7 del bilancio regionale, in particolare:
 - a) Per le attività previste all'art. 4 (*Assistenza tecnica*) si provvederà mediante l'utilizzo delle disponibilità presenti sul capitolo di spesa n. 111140, denominato *Contributi per assistenza tecnica per azioni zootecniche*.
 - b) Per le attività previste all'art. 5 (*Libri genealogici, Registri anagrafici e Controlli funzionali del bestiame*), i fondi necessari al finanziamento dell'attività dei controlli



funzionali, svolti dalle Associazioni Allevatori (APA-ARA), sono assegnati dalla Regione, in applicazione della legge 280/99 del D.L.vo 143/97, del D.L.vo 112/98, così come modificato dall'art.7 del D.L.vo 443/99, nei limiti delle disponibilità di risorse rinvenienti in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 77-ter, comma 3 della Legge di conversione 6.8.2008, n. 133 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (supplemento ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21.08.2008), introitati sul capitolo di entrata n. 2041120 e corrispondente al capitolo di spesa n. 114157, denominato *Spesa per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei LL. GG. e l'effettuazione dei CC. FF. del bestiame*. Per l'esercizio finanziario 2011, le risorse finanziarie relative alle attività in questione saranno integrate con quanto stanziato dalla Regione sul capitolo del bilancio autonomo 111125 denominato *Contributo straordinario alle APA attuazione programma regionale controlli attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne L.30/1991*.

- c) Per le attività previste all'art. 6 (*Riproduzione delle razze animali*), di pertinenza dell'Ufficio Incremento ippico, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di competenza ascritte al capitolo di spesa n. 4920, denominato *Spese di partecipazione per attività istituto Incremento ippico*, le restanti attività del predetto articolo non comportano nuove e maggiori spese.
- d) Per le attività previste dall'art. 7 (*Interventi finalizzati*), dall'art. 10 (*Razze autoctone a rischio di estinzione*) e dall'art. 11 (*Zone svantaggiate e montane*) si provvederà al relativo finanziamento tramite e conformemente a quanto già disciplinato con il vigente *Programma di sviluppo rurale 2007/2013* della Regione Puglia.
- e) Per le attività previste all'art. 8 (*Ricerca e sperimentazione*) si farà fronte entro i limiti di disponibilità delle risorse già introitate dalla Regione, sin dall'esercizio finanziario 2009, sui capitoli di entrata n. 2032103 e 2032110, corrispondenti al capitolo di spesa n. 111154, denominato *Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico*, sino ad esaurimento degli stanziamenti ancora disponibili.
2. Per gli esercizi finanziari 2012 e successivi, relativamente alla U.P.B. 1.1.7, la Regione finanzia le attività a carico del bilancio autonomo, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali. Per gli interventi connessi finanziamenti a valere sul bilancio vincolato, gli stessi saranno effettuati entro i limiti delle disponibilità comunicate dall'Ente finanziatore.





REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
 Servizio Agricoltura

REFERATO TECNICO
 (Art. 34 - L.R. 28/2001)

Oggetto: D.D.L. (*Interventi di valorizzazione per il comparto zootecnico*).

Codice Cifra: AGR/RFT/2011/0001

Spesa prevista e fonti di finanziamento

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati entro i limiti di spesa disponibile per la U.P.B. 1.1.7 (Zootecnia) dei bilanci annuali e pluriennali della Regione Puglia.

Gli articoli 1, 2, 3, 9 e 12 della presente legge non comportano mutamenti quantitativi di spesa nel bilancio della Regione Puglia.

Le spese previste per le funzioni gestite direttamente dalla Regione sono a carico del bilancio autonomo dell'Ente, entro i limiti stabiliti con il bilancio annuale e pluriennale.

Per l'attuazione delle funzioni delegate dal Ministero "Tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame", nonché per le attività di "Ricerca e sperimentazione", le relative spese saranno commisurate alle risorse finanziarie effettivamente assegnate e trasferite alla Regione (cfr art. 13 d.d.l.).

U.P.B. Capitolo/i di entrata

U.P.B. 2.1.4 - cap. n° 2041120 "Tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame"

U.P.B. 2.1.4 - cap. n° 2032103 e U.P.B. 4.3.1 - cap. n° 2032110 "Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico".

U.P.B. Capitolo/i di spesa

I capitoli di spesa a cui si farà riferimento nell'ambito dell' U.P.B. 1.1.7 sono:

n° 4920 (bilancio autonomo) "Spese di partecipazione per attività istituto Incremento ippico";

n° 111125 (bilancio autonomo) "Contributo straordinario alle APA attuazione programma regionale controlli attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne L.30/1991";

n° 111140 (bilancio autonomo) "Contributi per assistenza tecnica per azioni zootecniche";

n° 114157 (bilancio vincolato) "Tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame";

n° 111154 (bilancio vincolato) "Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico";

Spesa riferita al presente bilancio

La spesa relativa al bilancio in corso sarà commisurata alla disponibilità finanziaria prevista nei capitoli di cui alla U.P.B. 1.1.7:

Capitolo di spesa
 4920
 111125
 111140
 114157

Risorse
 autonome
 autonome
 autonome
 vincolate

Competenza 2011
 552.690,00
 1.100.000,00
 340.000,00
 0,00


Servizio Agricoltura
 Ufficio Produzioni Animali
 Italia 701121 Bari

Lungomare Nazario Sauro,45-47

Info
 Tel [+39] 080.5405256
 Fax [+39] 080.5405262

Mail: S.schito@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it



15



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
ufficio Agricoltura

111154

vincolate

0,00

Spesa riferita ai bilanci futuri

Per gli esercizi finanziari 2012 e successivi, la Regione provvederà entro i limiti delle risorse finanziarie previste e disponibili nel bilancio regionale, necessarie al finanziamento delle attività programmate nell'ambito della U.P.B. 1-1.7.

Per gli interventi di cui alle attività finanziate con fondi trasferiti dal Ministero si farà fronte secondo le limitazioni previste alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 di cui al d.d.l.

Si dichiara che le disposizioni recate dal d.d.l. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio
(Nicola A. Rutigliani)

Parere del Servizio Ragioneria

(art. 34, L.R. 28/2001 e art. 6, Regolamento DGR 395/94)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

27/10/2011



Il Dirigente del Servizio Ragioneria
(dott. Angelosante Albanese)

